

ISISS "F. DA COLLO" CONEGLIANO **Prot. 0005483 del 07/10/2021** (Uscita)







# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

# IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'articolo 40 della legge n. 449/1997 che consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non

sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento

dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto l'articolo 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.

n. 275/1999;

Visto Il Decreto Legislativo n. 165/2001 in tema di "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto II D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle Istituzioni Scolastiche";

Visto in particolare, l'articolo 43, comma 3, del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale è fatto divieto alle

istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle

ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, ma facendo salvi i

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di

ricerca e di sperimentazione;

Visto II Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Scuola, 29 novembre 2007;

Visto Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dell'area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile

2019;

Visto II Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**Visto** Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Visto II Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici);


Visto II Regolamento UE 2016/679 del 14 aprile 2016 concernente il Regolamento generale sulla

protezione dei dati;

Atteso in particolare che al Consiglio d'istituto spettano le determinazioni dei criteri e dei limiti per lo

svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali finalizzate ai contratti di

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;









## **APPROVA**

il seguente Regolamento, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129/2018, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

= = =

## Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129/2018.
- 2. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
  - garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
  - realizzare particolari progetti didattici
  - realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

# Condizioni preliminari


Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF di Istituto
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

## Criteri generali

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione
- Garantire la qualità della prestazione
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio
- Considerare l'opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico (d'ora in avanti DS) della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.










# Art. 2 – Requisiti professionali per la stipula dei contratti

- 1. Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008, che recita testualmente: "Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".
- 2. Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".
- 3. Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - competenze richieste dal progetto
  - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
  - competenze metodologiche e didattiche
  - titoli di studio e di formazione
  - attività di libera professione svolta nel settore.
  - 4. L'esperienza maturata, dichiarata nel *curriculum* presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.
  - 5. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.
  - 6. I requisiti fissati dal Consiglio d'Istituto saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica sul sito web della stessa.
  - 7. I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

## Art. 3 – Tipologie contrattuali

- 1. Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:
  - a) contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
  - b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;










- c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
- 2. La collaborazione coordinata e continuativa è una prestazione di lavoro autonomo, che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini dell'Istituzione scolastica committente, situazione in cui, pertanto, il committente conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spaziotemporale.

## Art. 4 - Individuazione delle professionalità e pubblicazione degli avvisi di selezione

- 1. Il DS, sulla base del piano dell'offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto e, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.
- 2. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso Avviso pubblico (c.d. bando), da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature.
- 3. Sia nel caso di ricorso ad Avviso pubblico che in quello di procedura mediante lettere di invito a determinati candidati dovranno essere indicati:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
  - e) tipologia contrattuale;
  - f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
- 4. Nel medesimo Avviso (o lettera d'invito) è individuato un termine per la presentazione del *curriculum vitae* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
- 5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e 3 mesi, riferita alla data prevista per l'espletamento dell'incarico.










f) essere in possesso dei requisiti di particolare e comprovata specializzazione universitaria e/o professionale, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

## Art. 5 - Procedura comparativa

- 1. Il DS procede alla valutazione dei *curriculum vitae* presentati, anche avvalendosi se del caso di Commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
- 2. Ad ogni singola candidatura viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) titoli di studio, specializzazioni e qualificazioni professionali;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
  - Potranno altresì costituire elemento della valutazione comparativa, a seconda della specificità dell'intervento richiesto:
  - d) qualità della metodologia che il candidato intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;
  - f) pregressa esperienza presso altre istituzioni scolastiche.
- 3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi l'Avviso potrà prevedere colloqui valutativi, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
- 4. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:
  - a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, dottorato, specializzazioni, ecc.) e di eventuali pubblicazioni afferenti alla tipologia dell'attività da svolgere;
  - b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
  - c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
  - d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
  - e) pubblicazioni attinenti all'attività oggetto dell'incarico;
  - f) precedenti esperienze in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
  - g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;









- h) precedente esperienza di collaborazione positiva, nell'attività oggetto dell'incarico, con l'istituto scolastico;
- i) corsi di aggiornamento frequentati.
- 5. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
  - a) candidati che abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
  - b) candidati che abbiano riportato il maggior punteggio relativo ad esperienze lavorative significative presso altre scuole;
  - c) candidati che abbiano riportato il maggior punteggio relativo alla pregressa esperienza lavorativa, con valutazione positiva presso questa istituzione scolastica;
  - d) candidati con maggior punteggio relativamente a pubblicazioni relative all'ambito di intervento richiesto.

# Art. 6 - Modalità di selezione esperti e tutor

La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l'ordine e le modalità seguenti.


# a) Selezione esperto/tutor interno

La selezione avverrà tramite avviso interno pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica a cui sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli.

L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per almeno da un minimo di 5 a un massimo di 15 giorni consecutivi, in base all'urgenza. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il DS provvederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa nomina di una commissione di valutazione ed entro cinque giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito dell'istituzione scolastica. Avverso le graduatorie saranno concessi ulteriori 10 giorni, in caso di necessità e urgenza 5 giorni consecutivi, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure previste, il DS provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico.

Nell'eventualità che le candidature siano in numero uguale o inferiore alle figure necessarie, è facoltà del DS riaprire il bando oppure assegnare gli incari residuali distribuendoli tra tutti i candidati in parti uguali comunque scorrendo la graduatoria, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il DS.

In tal caso il DS provvederà all'assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 10 giorni per i ricorsi. Nel rispetto del principio della rotazione e pari opportunità verrà data la precedenza a coloro che non risultino già assegnatari, nello stesso anno scolastico, di ruolo equivalente, ossia avente come oggetto la stessa figura professionale (esperto o tutor) e la stessa fonte di finanziamento.









Nel caso in cui non vi fossero disponibilità di figure professionali aventi diritto di precedenza, le professionalità richieste verranno selezionate, sempre in ordine di graduatoria, tra coloro che risultano già assegnatari per quanto esposto prima.

Solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna, e nelle more della decisone di affidare l'intero percorso formativo, data la sua complessità, a enti pubblici o agenzie di formazione senza previo riscontro di professionalità interne, si farà ricorso a personale esterno individuato ai seguenti comma.

# b) Selezione esperto/tutor esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo

La selezione avverrà tramite avviso interno pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica a cui sarà allegato *format* di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli. L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15 giorni consecutivi, in base all'urgenza. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione.

Alla scadenza del termine utile di presentazione il DS provvederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione ed entro cinque giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito dell'istituzione scolastica. Avverso le graduatorie saranno concessi ulteriori 10 giorni, 5 in caso di necessità e urgenza, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure previste, il DS provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico.

Nell'eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie, è facoltà del DS riaprire il bando oppure assegnare gli incari residuali distribuendoli tra tutti i candidati in parti uguali, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il DS.

In tal caso il DS provvederà all'assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 10 giorni per i ricorsi.


# Art. 7 - Esclusioni dalla procedura comparativa

1. Sono escluse dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore individuato svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Istituzione scolastica committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, e per la quale sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a euro 1.000,00.

# Art. 8 - Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- 1. predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
- 2. definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.










In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli articoli 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'articolo 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

## Art. 9 - Stipula e caratteristiche del contratto

- 1. Nei confronti dei candidati selezionati, il DS provvede alla stipula del contratto.
- 2. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
- 3. Il contratto deve presentare, di norma, il seguente contenuto:
  - le Parti contraenti;
  - l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
  - la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale della prestazione;
  - il luogo e la modalità di espletamento dell'attività;
  - l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
  - l'eventuale copertura assicurativa accesa dall'istituzione scolastica a favore del collaboratore esterno;
  - il corrispettivo della prestazione, indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'istituzione scolastica;
  - le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
  - la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
  - la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
  - la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di TREVISO;
  - l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e ai sensi del D. Lgs. n.
     196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

# Art. 10 – Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non









imputabili al collaboratore, o laddove, per necessità ed urgenza non si possa ricorrere ad una nuova procedura comparativa, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.


- 2. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.
- 3. Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare euro 100,00 all'ora.
- 4. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
- 5. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
- 6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
- 7. Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è definito sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

# a) Personale interno alla pubblica amministrazione (CCNL 2006-2009)

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di € 35,00 lordo dip.
Attività di non insegnamento docente (da rapportare per il personale ATA al profilo diappartenenza)	fino ad un massimo di € 17,50 lordo dip.
Personale ATA	Da rapportare al profilo di appartenenza

# b) Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995

Tipologia	Importo orario lordo dipendente
Docenza in corsi di formazione	€ 41,32
Docenza in corsi di formazione, progetti PTOF, seminari e conferenze per docent universitari e dirigenti	€ 51,65
Attività di coordinamento scientifico, progettazione, produzione e validazione dei materiali, monitoraggio e valutazione degli interventi stessi	da € 41,32 a € 51,65
Assistenza tutoriale, coordinamento lavori di Gruppo, esercitazioni	€ 25,82
Attività svolta dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la collaborazione alla realizzazione degl8i interventi formative	Da rapportare al profilo di appartenenza









# a) Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97

Tipologia	Importo
Docenti, direttori di corso e di Progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di € 85,22
Docenti, co-docenti, direttori di corso e condirettori di progetto; ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale);Professionisti, esperti di settori junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	fino ad un massimo di € 56,81
Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti.	fino ad un massimo di € 46,48
Tutor	fino ad un massimo di € 30,99

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

# Art. 11 – Ricorso alle collaborazioni plurime


- 1. Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell'art. 35 del CCNL scuola 2007 e del successivo art. 1, comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca 2018.
- 2. In queste ipotesi dovrà preventivamente essere acquisita l'autorizzazione del DS della scuola di appartenenza.
- 3. Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL scuola 2007, come aggiornata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2018.

## Art. 12 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1. Il DS verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
- 1. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " $Francesco\ Da\ Collo"$  - C.F. 91003290268 LICEO LINGUISTICO - ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO - IND. TURISTICO Via G. Galilei, 6 - 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 63566 Fax 0438 64729 PEO: <a href="https://www.istitutodacollo.it">tvis021001@istruzione.it</a> PEC: <a href="https://www.istitutodacollo.it">tvis021001@istruzione.it</a> Sito:http://www.istitutodacollo.it









2. Il DS verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi, nonché la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### Art. 13 - Pubblicità ed efficacia

- 1. Dell'avviso di cui all'articolo 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'istituzione scolastica.
- 2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
- 3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 33/2013; pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
  - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - b) il curriculum vitae;
  - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.
- 4. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, sono condizioni affinché l'atto acquisisca efficacia e per la liquidazione dei relativi compensi.
- 5. L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
- 6. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e permane per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

## Art. 14 – Interventi di esperti a titolo gratuito


- 1. In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati, tra l'altro, le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.
- 2. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

# Art. 15 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione ai fini dell'Anagrafe delle Prestazioni

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di un'altra Amministrazione Pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001.



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Francesco Da Collo" - C.F. 91003290268 LICEO LINGUISTICO - ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO - IND. TURISTICO









2. Ai sensi dei commi da 12 a 14 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, l'istituzione scolastica è tenuta alle comunicazioni di rito finalizzate all'anagrafe delle prestazioni, nonché a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

# Art. 16 - Modifiche

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal DS.

## Art. 17 - Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

**Il Dirigente Scolastico** Vincenzo GIOFFRE'

Documento firmato digitalmente

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Francesco Da Collo" - C.F. 91003290268 LICEO LINGUISTICO - ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO - IND. TURISTICO Via G. Galilei, 6 - 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 63566 Fax 0438 64729 PEO: <a href="mailto:tvis021001@istruzione.it">tvis021001@istruzione.it</a> PEC: <a href="mailto:tvis021001@ec.istruzione.it">tvis021001@istruzione.it</a> Sito:http://www.istitutodacollo.it